



GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI A NOLEGGIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura, tramite noleggio per un periodo di trentotto (38) mesi e per un totale di Km. sessantamila (60.000) cadauno, di n. 4 automezzi senza conducente. Gli automezzi di categoria dovranno essere forniti in versione base, senza accessori ad esclusione dei mezzi in dotazione alla polizia municipale (n° due Citroen C4- 5 porte con allestimento) ed avere le seguenti caratteristiche:

N.	TIPO (o equivalente)	CILINDRATA	ALIMENTAZIONE	COLORE	KM
2	CITROEN C4- 5 PORTE CON ALLESTIMENTO	1300	METANO	BIANCO	60.000
1	FIAT NUOVA PANDA - 5 PORTE	900	METANO	BIANCO	60.000
1	PIAGGIO PORTER TIPPER 15Q. LI SPONDE IN LEGA CON RIBALTABILE	1200	METANO	BIANCO	60.000

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto concerne le due auto da destinarsi alla Polizia Municipale, le stesse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

ALLESTIMENTO

- Barra ad alta intensità luminosa composta da n. 2 corone di 15 led (1 per lato) a luce blu con riflettore parabolico integrati in un circuito elettronico con funzione anche di luce crociera, 2 fari alogeni frontali bianchi, 2 fari alogeni laterali rettangolari bassi, 2 fari posteriori arancio intermittenti a luce LED, 1 pannello display a messaggi variabili integrato nel posteriore barra avente 11 caratteri e con possibilità di memorizzare fino a 200 testi/segnali; centralina abitacolo vettura per selezione/invio messaggi preregistrati all'esterno.
- Sistema di comando con amplificatore suono Polizia Italia, potenza 100W. Tastiera ergonomica su plancia veicolo con pulsanti retro illuminati per comando suoni e luci varie. Microfono per amplificare la voce integrato su tastiera 1 connettore tetto stagno e staffe specifiche di fissaggio a tetto. Altoparlante vano motore 100W installato in posizione idonea. Prodotto ed omologato in conformità alla normativa Europea R-65 e alla Direttiva Europea di Compatibilità elettromagnetica 95/54/CE.
- Kit Decorazione adesiva realizzata con pellicola prismatica rifrangente removibile, conforme alla normativa UNI/ECE104 e alla Legge Regione Toscana 6/R completa di etichette identificatrici e stemmi.
- Dispositivi illuminazione passiva degli ingombri con l'applicazione di specifiche bande adesive bianco/rosso ad alta rifrangenza nelle battute interne del portellone, porte anteriori e posteriori che aumenti la visibilità passiva del veicolo operativo in condizioni di scarsa visibilità.

- Coppia faretto blu lampeggianti di forma ovale e di forma ultrapiatta. Composti da n. 3 led a basso assorbimento di energia (Watt. 1,7). I faretto dovranno essere applicati alla battuta inferiore del portellone posteriore del veicolo e garantire la massima visibilità al veicolo operativo in sosta e con portellone aperto. Interruttore di comando specifico posto in prossimità del rivestimento interno portellone e di facile utilizzo dall'operatore.
- Torcia professionale in poliammide d'alluminio ad alta resistenza agli urti. Autonomia minuti 90. Torcia con doppia funzione d'illuminazione, fissa e lampeggiante. Completa di supporto/ricarica batteria idoneo per fissaggio interno ai veicoli. Cono luminoso giallo da applicare sulla testa torcia per segnalazioni notturne.

○

VANO POSTERIORE ATTREZZATO INFORTUNISTICA :

- Piano scrittoio in sostituzione della cappelliera originale della vettura, realizzato in materiale antigraffio e bordato con profilatura piatta in gomma antiurto. Il piano deve essere estraibile e dotato di blocco.
- Cassetto a vista per contenimento della modulistica, cancelleria e prestampati formato A4 o di un PC portatile con accesso al cassetto estraendo la porzione centrale del piano scrivania.
- Presa ausiliaria a 12V. idonea per alimentazione di apparecchiature tipo etilometri e/o lampeggiante magnetico, ricariche telefoni etc;

ARTICOLO 2 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Le modalità di aggiudicazione sono specificate nel Disciplinare di gara.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche qualora pervenisse una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di indire una nuova gara qualora non venisse presentata alcuna offerta valida.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio avrà la durata di mesi trentotto (38), a decorrere dal 1° novembre 2013 e sino al 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'asta, sul quale operare il ribasso, è pari complessivamente a € 87.000,00 (ottantasettemila) oltre IVA, calcolato in base ai prezzi di mercato e limitatamente alla Nuova Fiat Panda 5 porte a metano, in base alle indicazioni di massima fornite da Consip .

ARTICOLO 5 – GARANZIE E SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Risultano a carico del Fornitore, incluse nel canone mensile di noleggio, i seguenti elementi:

- immatricolazione, collaudo e messa in strada dell'automezzo;
- assicurazione RCA senza franchigia;
- assicurazione furto ed incendio senza franchigia;
- assicurazione Kasco senza franchigia;
- gestione sinistri;

- manutenzione ordinaria, inclusi materiali di ricambio e consumo (oli lubrificanti, liquidi freni, liquidi refrigeranti, ricariche gas impianto di climatizzazione, sostituzione filtri, pastiglie freni, etc.);
- manutenzione straordinaria sia di parti semplici che complesse del veicolo (carrozzeria, selleria, rivestimenti, impianti principali e di servizio, motorizzazione, etc.);
- fornitura di pneumatici nuovi con sostituzione non oltre 25.000 Km. e comunque qualora lo spessore del battistrada non rientri nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, soccorso stradale attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con chiamata gratuita;
- fornitura di pneumatici invernali nel periodo previsto per legge dal 15/11 al 15/04 con possibilità di deposito presso il centro di servizio locale del fornitore nel periodo di mancato utilizzo;
- sostituzione immediata delle autovetture con altra equivalente in caso di furto e fermo tecnico superiore alle dodici ore lavorative;
- sostituzione definitiva dell'automezzo con vettura avente le stesse caratteristiche tecniche ed accessori, in caso che siano trascorsi 60 giorni dal furto senza ritrovamento della vettura, danno non riparabile indipendentemente dalla natura, successivamente a 30 fermi tecnici nell'arco di 12 mesi consecutivi.

Qualora venisse superato il chilometraggio massimo previsto dal presente capitolato per l'intero periodo dell'appalto, pari a un totale di Km. 240.000, il maggior uso verrà remunerato al prezzo chilometrico, come desunto dall'offerta economica presentata in sede di gara.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi.

Il Fornitore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Pescia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA, TRASPORTO, IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 per la mancata consegna, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei veicoli che verranno quindi direttamente portati presso la sede del Comune di Pescia, Piazza Mazzini n° 1, Pescia (PT) **ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013.**

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna dei veicoli.

La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I veicoli saranno presi in consegna, dall'Economo comunale che successivamente provvederà all'assegnazione secondo la rispettiva competenza, e dovrà:

- Constatere che il veicoli sia conforme all'Ordinativo di Fornitura emesso;
- Controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
 - Contrassegno e certificato assicurativo;
 - Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa di possesso;
 - Carta di circolazione;
 - Manuale operativo;
- Controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppiatore telecomando antifurto (se previsto);
- Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza;
- Constatere che non vi siano danni visibili;
- Sottoscrivere per conto dell'Ente il verbale di consegna del Fornitore che conterrà almeno le seguenti informazioni:
 - N° di protocollo della Amministrazione/Ente contraente;
 - Descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
 - Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
 - Percorrenza contrattuale;
 - Km alla consegna;
 - Data e ora consegna;
 - Assenza di danni visibili.

Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e dal Comune di Pescia.

ARTICOLO 7 – PENALI

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna 31/10/2013, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche via fax) con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare temporaneamente, un veicolo in sostituzione, della stessa categoria di quello ordinato o di categoria superiore senza alcun onere a carico dell'Ente. Il periodo in cui è stato usato il veicolo sostitutivo non sarà considerato come periodo contrattuale.

La mancata messa a disposizione del veicolo comporterà l'addebito delle penali al Fornitore pari allo 0,15% del valore del mezzo/i consegnato/i in ritardo. In caso di ritardo superiore a quello sopra indicato, l'Amministrazione potrà procedere al recesso dal contratto d'appalto.

La medesima percentuale di addebito sarà applicata sia in caso di mancata prestazione di servizio di soccorso stradale (vedi art. 15 del presente Capitolato), sia in caso di mancata sostituzione del mezzo (vedi art. 14 del presente Capitolato).

ARTICOLO 8 – REQUISITI DI CONFORMITA'

Gli automezzi dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. gli automezzi saranno coperti da garanzia del produttore, sollevando il Comune di

Pescia da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre inadempienze.

Gli automezzi dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della consegna. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base.

L'Ente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'automezzo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell'automezzo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Gli automezzi dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte dell'Ente fornendo tutti ed in ogni caso, i servizi previsti nel presente Capitolato.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un Referente "Responsabile generale del Servizio". Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 – CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore assicura la presenza presso la città di Pescia di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati "Centri di Servizio") presso i quali gli automezzi noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento resosi necessario.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in Pescia, in grado di espletare i seguenti servizi:

- Interventi di "meccanica";
- Interventi di "elettrauto";
- Interventi di "carrozzeria";
- Interventi "pneumatici".

ARTICOLO 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli automezzi. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio, senza che riguardo agli stessi il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti dell'Amministrazione.

Ai fini del presente Capitolato, si intendono:

- a) per “manutenzione ordinaria”, il complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. candele, pastiglie freni, filtri olio e liquidi ecc.
- b) per “manutenzione straordinaria” si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. Ad esempio, rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.

All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, quest’ultimo provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari e a chiedere l’autorizzazione alla sistemazione. Ciò non esime comunque il Fornitore dal far verificare l’intera funzionalità dell’automezzo e far riparare eventuali anomalie non segnalate.

La manutenzione dell’automezzo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che risulterà a carico dell’Ente:

- Carburante
- Lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Ente potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità dell’automezzo) in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di €. 250,00 (duecentocinquanta) IVA esclusa. La spesa sostenuta sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione fattura, intestata al Fornitore, da inviare entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l’uso dell’automezzo su strada.

ARTICOLO 12 – REVISIONI

Quando l’automezzo dovesse essere sottoposto a revisione, essendo un’operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità del Fornitore monitorare le scadenze e comunicare all’Ente le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Ente. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, saranno a carico del Fornitore.

L’Ente non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.

ARTICOLO 13 – RIPARAZIONI DI CARROZZERIA

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature,

meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni ecc, sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestività ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, pena la non riparazione da parte del Fornitore.

L'automezzo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di Servizio), a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per l'Ente appaltante ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a interventi mal effettuati che rendano insicuro l'uso dell'automezzo. Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 14 – AUTOMEZZO SOSTITUTIVO

Il canone mensile di noleggio dovrà prevedere che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti.

Concessione del veicolo sostitutivo:

- 1) Quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi;
- 2) Furto dell'automezzo noleggiato;
- 3) Danno grave all'automezzo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione;
- 4) Riparazione dell'automezzo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.

L'automezzo dovrà essere messo a disposizione entro 24 ore dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire o presso un centro dedicato, indicato dal Fornitore o direttamente da parte del Fornitore alla sede dell'Amministrazione. All'automezzo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli automezzi noleggiati. Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere massimali diversi da quelli previsti nel presente Capitolato. L'Ente acconsente a ciò purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso, il Fornitore garantisce che i veicoli dati in sostituzione avranno le medesime franchigie, o migliorative, previste per il veicolo oggetto di sostituzione.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Ente da ogni problematica.

Gli automezzi sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.

La mancata messa a disposizione dell'automezzo sostitutivo, anche se non imputabile al Fornitore, comporta l'applicazione della penale prevista nel presente Capitolato.

ARTICOLO 15 – SOCCORSO STRADALE

Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

- Dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un Centro di Servizio ove gli automezzi possono essere riparati oppure potranno fruire di piccoli interventi risolutivi in loco;

- L'organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell'automezzo, dovrà assistere il conducente ed i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizi del Fornitore più vicino, veicolo sostitutivo, reperire un albergo etc.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Qualora si verifichi un fermo veicolo il Fornitore dovrà, a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo presso il centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione interessata.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Ente; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, **faranno carico esclusivamente al Fornitore**. Qualora gli automezzi debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi all'Ente. Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 1 ora, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nel presente Capitolato oltre che l'addebito per le spese sostenute.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito gratuitamente dal Fornitore su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 16 – COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo automezzo con compagnie di primaria importanza.

Il Fornitore dovrà fornire l'automezzo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

- 1) Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a €. 6.000.000,00. = senza franchigia;
- 2) Guasti accidentali (Kasko), senza franchigia;
- 3) Incendio, furto totale o parziale dell'automezzo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna, senza franchigia;
- 4) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
- 5) Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia;
- 6) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa;
- 7) In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'automezzo dello Stato, (art. 16, punto 3 DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate

con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di €. 200.000,00 per il caso di morte e fino a €. 200.000,00 per il caso di invalidità permanente. Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche alle vetture sostitutive.

Riguardo la presenza a bordo degli automezzi della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio dell'Ente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare l'Ente circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc).

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Pescia ha il diritto di recedere dal contratto qualora la Ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In questi casi la Ditta ha diritto al pagamento soltanto di ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto.

ARTICOLO 18 – RESTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E VALUTAZIONE DEI DANNI

Il Comune di Pescia, alla scadenza contrattuale prevista per ciascun veicolo, ovvero in qualsiasi caso di cessazione del Contratto, dovrà restituire gli autoveicoli, nelle normali condizioni d'uso, al Fornitore, che provvederà al ritiro presso la sede del Comune stesso nelle normali condizioni di uso. All'atto della riconsegna verrà firmato fra le parti un verbale dove saranno riportate le condizioni dell'autoveicolo. Nulla sarà dovuto dal Comune per il normale deterioramento derivante dall'uso. Entro i due mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di noleggio, il Fornitore invierà al Comune apposita comunicazione, indicando il numero di targa dei veicoli interessati, la data di scadenza, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare conferma di restituzione.

ARTICOLO 19- REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

I prezzi indicati in offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/2006 .

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune di Pescia si impegna a corrispondere gli importi dovuti nei termini di legge, dietro invio di fatture mensili e previa verifica della regolarità contributiva. L'appaltatore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pistoia.

ARTICOLO 22 – SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Le spese e i diritti inerenti il contratto d'appalto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, saranno a carico della ditta stessa. Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata autenticata.

ARTICOLO 23 – ALTRE INFORMAZIONI

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare alcun diritto al riguardo.